

Tramonto Ferrivo

S 2536 / 14



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Udienza del 04/08/2014 N. 11657/2013 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

M.L.A. con il patrocinio degli avv. DI SALVO CARMELA ROSARIA,
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 42 20052 MILANO, presso il
difensore avv. DI SALVO CARMELA ROSARIA

RICORRENTE

contro

COMUNE DI MILANO con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO elettivamente
domiciliato in VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento del danno da mobbing

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti



IN FATTO

Con ricorso depositato in data 5 agosto 2013 la ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Milano chiedendo al giudice : di accertare la responsabilità del Comune per i danni subiti dalla ricorrente a causa della natura vessatoria e persecutoria della condotta tenuta nei suoi confronti; di condannare il Comune a risarcire alla ricorrente i danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero stati accertati nel corso del giudizio; con vittoria di spese.

Si è costituito il Comune di Milano contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese

Dopo l'esame dei testi il giudice ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda è solo parzialmente fondata.

La ricorrente - dipendente del Comune dal 1990 in qualità di Agente di Polizia Municipale - ha denunciato una pluralità di comportamenti che sarebbero stati tenuti dal Comune, causa di una situazione di stress della ricorrente.

In particolare ha denunciato che :

nel 1995 era stata trasferita in viale Tibaldi senza alcun provvedimento formale subendo la privazione dell'arma e dell'uniforme;

nel 1997 era stata trasferita in via Larga senza che le venisse assegnata la postazione di lavoro;

poco dopo era stata ingiustamente accusata di furto di danaro e l'accusa era stata successivamente archiviata;

alla fine del 1997 la ricorrente aveva sostituito l'addetto al ricevimento fax di quinto livello nell'attività di ricezione di fax, di protocollo degli stessi e spedizione delle risposte per fax o posta; né la sua richiesta di essere affiancata dall'altro collega, nell'espletamento di tale attività, era stata accolta;

durante la sua permanenza presso l' Ufficio Ricerche e Corrispondenza aveva dovuto subire il fumo di colleghi di ufficio senza che il Comune assumesse necessari provvedimenti di divieto; nonostante le fosse stata sconsigliata dal dottor [C.] attività lavorativa che comportasse disposizioni dirette ad inquinanti atmosferici e il mantenimento per tempi prolungati della stazione ortostatica e nonostante una specifica richiesta della ricorrente (in data 3 dicembre 2001) di esonero dal servizio esterno, il Comune l'aveva assegnata ugualmente al servizio esterno;



il Comune, con lettera 29 giugno 2002, aveva respinto l'ulteriore richiesta di comando temporaneo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

era stata ancora assegnata a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute nonché esposta al fumo passivo dei colleghi che le aveva creato vari problemi di salute senza alcun intervento del Comune, pur espressamente richiesto,

era stata poi sanzionata per essersi rifiutata di svolgere servizio esterno;

era stata assegnata a turno che le precludeva la possibilità di assistere il padre invalido al 100% ed il marito invalido al 80% ;

nel marzo 2007 aveva accusato un forte deficit di carattere respiratorio a causa di un intenso odore di fumo di sigaretta proveniente dal pianoterra del comando in prossimità dell'ufficio verbali;

in data 17 luglio 2007 le era stato comunicato dal Comune che il Comitato di Verifica delle cause di servizio aveva riconosciuto infermità diagnostica ernia discale e discopatia dipendente da causa di servizio;

nell'anno 2007, alla sua richiesta di usufruire di permessi di cui alla legge 104 del 92 in considerazione dell'invalidità del padre e del marito, aveva visto ritardare la relativa concessione a causa di richieste di integrazione della documentazione da parte del Comune;

in data 28 marzo 2008 l' ASL aveva disposto - con riferimento al giudizio di inidoneità ancora una volta proposto dalla ricorrente - di evitare turni serali e notturni; nonostante tale prescrizione i giorni 6 e 23 marzo 2008 era stata costretta dal Comune a prestare servizi in turno;

la richiesta di riconoscimento delle festività per i giorni 24 marzo, 25 aprile e 1 maggio 2008 era stata respinta senza alcuna giustificazione dal Comune;

in data 28 aprile 2008, il servizio di prevenzione e protezione esterna del Comune di Milano, aveva accertato la presenza, presso lo stabile dove lavorava la ricorrente via Seprio 9, di materiale di amianto, anche in uno stato di degrado avanzato;

in data 8 settembre 2008 la commissione medica dichiarava la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a un terzo;

ancora in data 9 agosto 2012 l' Ospedale San Raffaele dichiarava la ricorrente idonea con le indicazioni: no servizi esterni e turni, pause di minuti 10 per ogni ora di applicazione al videoterminale;

a tutt'oggi la ricorrente non disporrebbe ancora di una buona postazione lavorativa (scrivania computer e telefono); deve chiedere a qualche collega se può utilizzare il suo computer per



inserire i dati; la stanza nella quale è stata collocata è di minime dimensioni, presentando solo una sedia senza condizionatore né un ventilatore.

La ricorrente, con il proprio ricorso, denuncia un comportamento mobbizzante che sarebbe stato tenuto dal Comune di Milano in un periodo lungo quasi 20 anni e, più in particolare, dal 1995 a tutto il 2013.

Si deve tuttavia rimarcare che la ricorrente nella propria ricostruzione storica del rapporto di lavoro con il Comune deduce :

- a) fatti che non hanno alcun rilievo giuridico dal punto di vista del comportamento dedotto come persecutorio (l'accusa di furto successivamente archiviata; il rifiuto del Comune di affiancare altro collega alla ricorrente quando era addetta alla Sezione ricerche e corrispondenze; l'accertamento della presenza di amianto presso lo stabile ove lavorava anche la ricorrente; l'accertamento della Commissione medica della invalidità oltre un terzo della ricorrente; il riconoscimento dell' infermità diagnostica ernia discale e discopatia dipendente da causa di servizio; il rigetto da parte del Comune dell'ulteriore richiesta della ricorrente di comando temporaneo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non affermando nemmeno la ricorrente di averne in alcun modo diritto; la richiesta della ricorrente - rimasta insoddisfatta - di riconoscimento delle festività indicate in ricorso; due procedimenti disciplinari irrogati nel 2003 mai prima impugnati e per i quali qualsiasi considerazione in merito appare decisamente tardiva; la necessità di recarsi con mezzi propri al poligono di tiro in assenza di un numero sufficiente di auto di servizio, a fronte quindi di un comportamento dell'Ente assolutamente legittimo: cfr teste F.).
- b) Comportamento del Comune dedotto come demansionante (l'essere stata assegnata a sostituire l'addetto al ricevimento fax di quinto livello nell'attività di ricezione di fax, di protocollo degli stessi e spedizione delle risposte per fax) che nella realtà non può qualificarsi come tale: la ricorrente non deduce affatto che quelle mansioni non fossero inquadrabili nel V livello bensì solo che, prima di lei, le aveva svolte un addetto con inquadramento nel V. Ma è di tutta evidenza che tale deduzione non ha nessun rilievo in quanto si espone all'eccezione per la quale il collega, che vi era prima addetto, pur essendo di V livello, svolgeva nei fatti mansioni superiori.
- c) L'assegnazione a postazioni di lavoro inadeguate, poco attrezzate, mancanti del computer necessario per lo svolgimento della propria attività. Questo rilievo che ha riguardato un po' tutto il periodo lavorativo è: per certi versi generico (si veda la deduzione riferita all'anno 1997); per altro verso contraddittorio (afferma che in tal modo non si consentiva alla



ricorrente di espletare la propria lavorativa ovviamente per mobbizzarla ma nel contempo si assume che la costringevano ad un superlavoro nel 97 tanto da costringerla a richiedere l'affiancamento di un collega oppure di affermare lo stresso da lavoro correlato); per altro verso ancora, del tutto infondato in quanto tutti i testi hanno evidenziato che i problemi di inadeguatezza delle strutture riguardava tutti gli addetti indifferentemente, anche perché vi era un numero di computer inferiore agli addetti : cfr testi F., Z., G., E tali problemi di carattere strutturale, peraltro comuni a molte amministrazioni pubbliche, non possono essere considerati come espressione di coartazione psicologica .

Da tutto quanto precede si ricava pertanto che la ricorrente ha dedotto in ricorso una quantità innumerevole di fatti e situazioni irrilevanti o infondate ai fini della costruzione del comportamento mobbizzante in una funzione evidentemente strumentale rispetto all'obiettivo di carattere risarcitorio perseguito.

Restano invece da esaminare due gruppi di situazioni - pure dedotte dalla ricorrente - le quali, seppure non possono essere considerate di per sé sole come espressione di comportamenti mobbizzanti, causa delle patologie dedotte dalla ricorrente, pur tuttavia possono pur sempre avere un certo rilievo sotto l'aspetto risarcitorio secondo quanto meglio si tratterà in prosieguo.

Il giudice si riferisce in particolare alla dedotta assegnazione della ricorrente a mansioni ed orario ritenuti dalla ricorrente inadeguati rispetto alle proprie patologie accertate ; nonché alla esposizione al fumo passivo senza alcun intervento da parte del datore di lavoro a protezione della salute e del benessere della ricorrente.

Per quanto riguarda la prima questione occorre ricordare che :

in data 8 luglio 2003 (doc. 28 resist) l'ospedale San Raffaele aveva attestato l'idoneità della ricorrente alle mansioni assegnate, con le limitazioni seguenti: non per servizi di direzione manuale del traffico; piantonamento di semaforo; Carro gru;

in data 23 ottobre 2003 il medico competente (esaminando il giudizio di idoneità con limitazioni del 18 luglio 2003) ha specificato che il servizio mobile e quello di pattuglia automontata non sono di pregiudizio per la salute dell'interessata e possono essere da questa svolti (doc 8 ricorrente);

a seguito di ricorso avverso il giudizio di idoneità-inidoneità espresso dal medico competente in data 27 aprile 2004, ASL aveva specificato che la ricorrente poteva considerarsi idonea alla mansione all'epoca svolta (centralino) con esclusione dei turni di pattuglia;



con successivo giudizio in data 26 ottobre 2006 ASL aveva corretto il giudizio di idoneità-inidoneità del medico competente ed aveva concluso escludendo dalle mansioni da assegnarle i turni di pattuglia esterni (cfr doc. 29 ricorr).

Ebbene, la ricorrente lamenta di essere stata assegnata a mansioni inidonee ed in particolare alla mansione di servizio esterno in data 21 settembre e 3 ottobre 2006. Tuttavia, a tale proposito occorre sottolineare che, dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, si evince che in quei giorni la ricorrente era assegnata all'ufficio inserimento relazioni di servizio e quindi alla repressione di soste irregolari le quali nulla hanno a che vedere con l'esclusione dai turni di pattuglia esterni (cfr doc. 23,24 e 25 ricorr).

La ricorrente lamenta poi che, con un giudizio 28 marzo 2008, Asl aveva confermato il giudizio del medico competente integrandolo nel seguente modo: evitare turni serali e notturni; lamenta che sarebbe stata nonostante tutto assegnata ai turni notturni come da documento 44 prodotto dalla stessa ricorrente; a tale proposito occorre di nuovo sottolineare che i turni prodotti sono quelli riferiti al giorno 6 marzo 2008 mentre il giudizio di idoneità dell'Asl è del 28 marzo 2008

Pertanto le rivendicazioni della ricorrente fondate su tutti tali rilievi - ed in particolare la deduzione per la quale sarebbe stata sottoposta a mobbing - sono prive di fondamento.

Per quanto riguarda invece la dedotta esposizione della ricorrente al fumo passivo si deve considerare che - a fronte delle specifiche deduzioni della Appolloni e dei documenti prodotti in atti (doc. 36,37,38) dai quali si evince che in numerose occasioni la ricorrente aveva sollevato il problema del fumo nei locali ai quali era addetta - il Comune di Milano nulla ha dedotto in memoria.

La conseguenza di tale mancata contestazione è che i fatti dedotti dalla ricorrente devono ritenersi provati. Giova peraltro rimarcare che i testimoni hanno seppure parzialmente confermato la deduzione della ricorrente ricordando che effettivamente la postazione della ricorrente era sita in uno spazio ricavato dal corridoio che veniva utilizzato per uscire all'esterno; ed era pertanto possibile che qualcuno passasse con la sigaretta accesa mentre si apprestava ad uscire e che si fermasse a fumare proprio in prossimità dell'ingresso (cfr dichiarazioni testi M. e Z.).

Da ciò si ricava pertanto che a fronte delle ripetute lamentele della ricorrente sulla sua esposizione al fumo passivo nulla a fatto il Comune per il rispetto del divieto relativo ad opera di colleghi di lavoro.



Dalla ripetuta esposizione della ricorrente al fumo passivo è conseguita una situazione di disagio (per cefalea, difficoltà respiratorie e bruciore agli occhi) come denunciati con lettera del 17.5.03 e lettera del 14.3.2007 e finanche un malore occorso in data 14.3.07.

Tali permanente condizione di disagio a causa di un comportamento vietato da specifiche disposizioni di legge (legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51), causa di possibili gravi danni alla salute nel lungo periodo e comunque di manifestazioni di importante disagio nell'immediato, certamente si deve ritenere che abbiano inciso negativamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti quale è il diritto al lavoro (art. 4) che consente la libera espressione della propria personalità nelle formazioni sociali (art. 2).

Come tale il comportamento omissivo del Comune certamente è stato determinante per il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente

Il Comune di Milano va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 10.000,00 oltre interessi a titolo di danno non patrimoniale per l'esposizione della ricorrente al fumo passivo. Vanno invece rigettate tutte le altre domande

La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

PQM

condanna il Comune di Milano a pagare alla ricorrente la somma di € 10.000,00 oltre interessi a titolo di danno esistenziale per l'esposizione della ricorrente al fumo passivo;
rigetta le altre domande;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Così deciso in data 4 agosto 2014

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

